



COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO ACUSTICO
COMUNALE

APPLICAZIONE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995
e della L.R. Veneto n. 21 del 10/05/1999

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 93 del 30.12.2015

SOMMARIO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art 1. Ambito di applicazione.....	4
Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore	4
Art 3. Impianti a Ciclo Continuo.....	4
TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	5
Art 4. Definizione	5
Art 5. Piani aziendali di risanamento acustico.....	5
Art 6. Valutazione previsionale di impatto acustico	6
Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico	8
TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	8
Art 8. Definizioni	8
Art 9. Deroghe semplificate.....	9
9.1. <i>Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	9
9.1.1 <i>Escavazione e trattamento di inerti</i>	10
9.2. <i>Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili soggette a deroga semplificata</i>	10
Art 10. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento - deroghe ordinarie.....	11
Art 11. Esibizioni con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi.....	12
TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	12
Art 12. Allarmi acustici	12
Art 13. Sirene di segnalazione turni di lavoro.....	12
Art 14. Attrezzature da giardino.....	12
Art 15. Attività connesse all'agricoltura.....	13
Art 16. Impianti di condizionamento.....	13
Art 17. Autolavaggi	13
Art 18. Razzi e fuochi d'artificio	13
Art 19. Pubblicità fonica	13
Art 20. Attività di pubblica utilità	14
Art 21. Altre attività rumorose.....	14
TITOLO V. DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE .	14
Art 22. Controllo.....	14
Art 23. Contenimento ed abbattimento	14
TITOLO VI. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO	14
Art 24. Attività di controllo	14

Art 25. Sanzioni	15
Art 26. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico.....	15
Art 27. Ordinanze contingibili ed urgenti.....	16
Art 28. Norme finali e derogatorie.....	16
ALLEGATI AL REGOLAMENTO	18
<i>APPENDICE.....</i>	18
<i>ALLEGATO 1 – Assenza apparecchiature rumorose.....</i>	20
<i>ALLEGATO 2 - Valutazione previsionale di clima acustico</i>	21
<i>ALLEGATO 3 – Deroga semplificata.....</i>	22
<i>ALLEGATO 4 - Deroga ordinaria.....</i>	24

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera e) della Legge n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", del 26/10/1995 cui si rimanda per le principali definizioni.

2. Il regolamento è strettamente correlato con il Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale (o Piano di Zonizzazione Acustica di seguito P.C.C.A.), approvato ai sensi della normativa vigente dal Consiglio Comunale con delibera n 85 del 29/11/2006.

Non sono soggette al presente regolamento, le attività temporanee a carattere agricolo forestale non industriale, effettuate nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree di ammortizzazione e transizione, come definite dal P.A.T. vigente.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale, l'art. 844 del Codice Civile ed il regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 5 del 04/03/2015.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/1995.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali valori sono riportati anche in appendice al presente regolamento.

All'interno del territorio comunale ogni sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto, per le quali le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio comunale sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", e sono rappresentate nelle tavole allegate al PCCA. Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Art 3. Impianti a Ciclo Continuo

1. Agli impianti a Ciclo Continuo si applicano le disposizioni di cui al DM 11/12/1996 e s.m.i.

2. Sono considerati a ciclo produttivo continuo gli impianti che rispettino uno dei seguenti requisiti:

a) nell'impianto non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione; impianto a ciclo produttivo continuo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata

presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto;

3. Il "ciclo continuo" verrà concesso previa richiesta attestante il rispetto di uno dei requisiti di cui al comma 1.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 4. Definizione

Ai fini del presente regolamento per **attività rumorosa di carattere permanente** si intende ogni attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi, che abbia una durata complessiva superiore a **60 giorni per anno solare**, anche in modo non continuativo, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

A titolo esemplificativo sono **attività rumorose di carattere permanente**:

- attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- parcheggi e autorimesse per automezzi pesanti e/o bus;
- attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

Art 5. Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dal P.C.C.A. sono tenute a presentare apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale.

3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V. o di tecnico di fiducia competente in acustica ambientale.

4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo *Art 25 – Sanzioni*, del presente Regolamento.

Art 6. Valutazione previsionale di impatto acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico**, redatta da tecnico competente in acustica ambientale i seguenti soggetti:

a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate di seguito :

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;
- artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- piani attuativi non residenziali;
- cave;
- impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc..

b) I richiedenti il rilascio:

- di permessi a costruire relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali con superficie superiore a 1000 mq;

- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;

- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, di beni e servizi funzionanti nella fascia oraria 22.00 – 6.00;

c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed esercizi commerciali con superficie superiore a 1000 mq;

- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra

- esercizio di attività produttive, di beni e servizi funzionanti nella fascia oraria 22.00 – 6.00

d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, con superficie superiore a 1000 mq. prima dell'avvio dell'attività. Nel caso di pubblici esercizi anche per locali con superficie inferiore ai 1000 mq.

e) I titolari/legali rappresentanti di pubblici esercizi in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.

f) Le sorgenti sonore di tipo permanente installate nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono rispettare i livelli di pressione sonora stabiliti dal D.P.C.M. 215 del. 16/04/1999. Il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3 del D.P.C.M. 215/1999 deve verificare se l'impianto elettroacustico installato è in grado o meno di superare il limite fissato per il livello LAeq, e deve disporre della documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99, corredata dalla relazione di un tecnico competente in acustica, da conservare presso il locale e da esibire, su richiesta, alle autorità di controllo.

2. Tutti i titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio con superficie superiore a 1000 mq, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture, che comportino variazioni delle emissioni sonore, dovranno tenere nella sede dell'attività idonea documentazione (valutazione previsionale di impatto acustico, certificazione dell'installatore dell'impianto o macchinario, libretti d'uso dell'impianto, ecc...) che attesti che le modifiche apportate non aumentano le emissioni sonore.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la valutazione previsionale di impatto acustico.

3. La valutazione previsionale di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso il rilascio del Permesso di costruire è subordinato alla presenza della valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 447/1995.

4. **Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico** le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti e ove, essendo prevista in uno dei punti precedenti, sia già depositata presso i competenti uffici comunali, una **previsione di impatto acustico**.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.V. oppure di tecnici di fiducia.

6. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere su apposito modulo (Allegato 1 al presente regolamento).

7. Per attività produttive, attività sportive e ricreative funzionanti in orario diurno la **valutazione previsionale di impatto acustico** potrà essere richiesta anche a fronte di specifiche esigenze.

8. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa e conservata dal titolare/legale rappresentante dell'attività.

9. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di permesso, autorizzazione, concessione, o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

10. La realizzazione degli interventi previsti nella valutazione previsionale di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale e contenente l'idonea documentazione tecnica di valutazione previsionale predisposta seguendo le Linee Guida A.R.P.A.V. di cui alla D.D.G. n. 3 del 29/01/2008 (B.U.R. n. 92 del 07/11/2008) e secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'**Allegato 2** al presente Regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali, soggetti a strumento urbanistico attuativo prossimi alle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui alla normativa vigente, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

L'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, il Comune potrà avvalersi, per il controllo e la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., o di tecnici di propria fiducia.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 8. Definizioni

1. Si definisce **attività rumorosa a carattere temporaneo** qualsiasi attività rumorosa non inclusa in quelle definite dall'Art 4. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215, hanno carattere di temporaneità quelle manifestazioni o attività ricreative che vengono effettuate e realizzate in misura non superiore a due volte al mese, ovvero in misura non superiore a quattro volte in ciascuno dei mesi di luglio, agosto e dicembre. Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, necessitando, per contro, della prescritta autorizzazione comunale.

Sono attività temporanee, ad esempio:

- cantieri edili e stradali;
- spettacoli itineranti;
- manifestazioni musicali, sportive e di intrattenimento in genere;
- manifestazioni popolari
- altre attività non continuative.

Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti, inserite nell'ambito di processi produttivi e svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

2. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano durata complessiva superiore a 60 giorni annui.

3. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali (vedi appendice).

4. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.

5. Sono previste due tipologie di deroga:

- **deroga semplificata:** qualora l'attività **rispetti** le condizioni fissate dall'**art. 9** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dal Comune di Marano Vicentino tecnico con i contenuti di cui alla specifica modulistica di cui all'allegato 3);
- **deroga ordinaria:** qualora l'attività **non rispetti** le condizioni fissate dall'**art. 9** del presente Regolamento, previa acquisizione dell'eventuale parere degli organi di controllo.

6. Il comune si riserva la facoltà di richiedere che per particolari tipologie di attività rumorose, venga fatta comunicazione preventiva ai soggetti interessati al disturbo.

7. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'Art 25 e i provvedimenti di cui all'Art 26.

8. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 9. Deroche semplificate

9.1. Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

a) La richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Marano Vicentino/ufficio tecnico almeno **15 giorni prima** dell'inizio dell'attività rumorosa, con i contenuti di cui al modulo dell'Allegato 3 al presente regolamento, corredato della documentazione ivi indicata.

b) Per la deroga semplificata dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- **Durata dei lavori:** Massimo **60 giorni lavorativi**
- **Giorni:** Tutti i giorni **feriali** salvo casi specifici
- **Orari:** L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita dalle **ore 8.00 alle ore 18.00**.

3. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di

pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Locale e al Comune di Marano Vicentino/ufficio tecnico.

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi titoli autorizzativi edilizi o licenze.

9.1.1 Escavazione e trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

9.2. Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili soggette a deroga semplificata

Lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo come i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, gli spettacoli itineranti o circensi, sono soggette a richiesta di deroga semplificata da inviare al Comune di Marano Vicentino/ufficio commercio almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa stessa.

Le manifestazioni di cui sopra potranno essere ubicate nelle seguenti aree:

- Parco della Solidarietà
- Piazza Silva
- Piazzetta S. Maria
- Piazzale pubblici spettacoli
- Piazza San Pietro
- Impianti sportivi di via progresso
- Parco di Via Marconi

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo soggette a deroga semplificata, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale autorizzata.

Le attività di cui sopra non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate è consentito nei limiti ed orari indicati nella Tabella 1.

Non sono soggette ad autorizzazione le feste religiose e patronali, nonché i comizi elettorali.

Le deroghe indicate in tabella sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

Le categorie indicate nella Tabella 1 sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori definiti dall'art. 2 del D.P.R. n. 215/1999, relativi ai livelli massimi da non superarsi in centro pista per

le sale da ballo, ed in centro platea per i concerti e l'esecuzione di musica dal vivo ovvero 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq. Tabella 1. Limiti per manifestazioni temporanee a carattere rumoroso

Cat.	Descrizione Manifestazione	Durata massima	Giorni totali/anno	Limite dB(A) in facciata	Limite orario	Limite differenziale
1	Concerti importanti all'aperto presso zone apposite individuate dall'art. 9.2	5 giorni	60	70 dB(A)	dalle 15.00 alle 24.00	non si applica
2	Concerti importanti all'aperto presso zone non individuate dall'art. 9.2	3 giorni	30	70 dB(A)	dalle 15.00 alle 24.00	non si applica
3	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. Bar, gelaterie, ristoranti ecc..	≤ 16	16	65 dB(A)	24.00	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24.00
4	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. Bar, gelaterie, ristoranti ecc..	> 16	> 16	non derogabile	---	non derogabile
5	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park ecc. (se con concerti importanti da valutare insieme a cat. 1)	< 5	60	65 dB(A)	dalle 10:00 alle 24:00	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24.00
6	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park ecc.	> 5	30	65 dB(A)	dalle 10:00 alle 24:00	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24.00

Art 10. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento - deroghe ordinarie.

1. Qualora il legale rappresentante della ditta/associazione che svolge attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. 9 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Comune di Marano Vicentino/ufficio tecnico specifica domanda di autorizzazione in deroga ("deroga ordinaria"), almeno **45 giorni prima** dell'inizio dell'attività, con i contenuti di cui alla specifica modulistica. La domanda redatta secondo il modello indicato in **Allegato 4**, dovrà essere redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale e corredata della documentazione richiamata in detto allegato.

2. Il Comune, valutate le motivazioni del richiedente, ed acquisito l'eventuale parere degli organi di controlli competenti, può autorizzare l'attività rumorosa temporanea in deroga ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti al citato Art.9 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.

3. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art 11. Esibizioni con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi

1. Per poter effettuare esibizioni, anche saltuarie, con musica dal vivo all'interno di pubblici esercizi, dovrà essere redatta una **valutazione previsionale di impatto acustico** che consideri l'impatto derivante da questo tipo di esibizioni.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 12. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto deve essere dotato di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

Art 13. Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
3. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

Art 14. Attrezzature da giardino

1. L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:
 - nei giorni feriali dalle 8:00 alle 18:00;
 - nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
2. Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

Art 15. Attività connesse all'agricoltura

L'impiego di macchine agricole per la conduzione del fondo da parte di imprenditori agricoli anche a titolo non principale, inerenti attività connesse all'agricoltura, alla silvicoltura e all'allevamento in deroga al limite differenziale di immissione è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art 16. Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, nella normativa UNI 8199 "Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione", nonché nel criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tali dispositivi devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: idoneo posizionamento, silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Art 17. Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nel rispetto dei limiti di legge:

- nei giorni feriali dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00;
- nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui gli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 m dalle stesse.

Art 18. Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, sarà concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze organizzate, patrocinate dal Comune di Marano Vicentino, o a cui il Comune contribuisce; manifestazioni organizzate da associazioni iscritte all'albo comunale, da altri enti pubblici, da parrocchie, partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali.

Deroghe per manifestazioni diverse da quelle elencate sopra possono essere concesse previa valutazione tecnica che ne accerti la compatibilità con la tipologia di eventi sopra citati e secondo gli indirizzi forniti dall'organo amministrativo.

2. I Fuochi dovranno in ogni caso essere conclusi entro le ore 00.30.

Art 19. Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica **fuori dal centro abitato** è consentita, nei limiti di cui all'art.59 regolamento del Codice della Strada, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente, unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 solo per annunci del Comune o di Società che erogano pubblici servizi ed in questo caso previa autorizzazione da parte dell'ente competente.

2. La pubblicità fonica **all'interno del centro abitato** è consentita nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 e deve essere autorizzata dal Comune di Marano Vicentino.

3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni di cui alla specifica normativa in materia. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Art 20. Attività di pubblica utilità

1. Tutti i soggetti, dipendenti del comune, o di società sia pubbliche che private, che per conto del comune stesso, o di altre pubbliche amministrazioni, gestiscono attività di pubblico interesse (servizio nettezza urbana, servizio gestione verde pubblico, trasporto pubblico, ecc...), possono svolgere la propria attività in deroga a quanto riportato nel presente regolamento.

2. Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche. L'attività è comunque autorizzata con l'impegno ad assicurare da parte degli appaltatori, di tutti gli accorgimenti per limitare il più possibile il disagio ai cittadini.

Art 21. Altre attività rumorose

1. L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla normativa vigente, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto dalle ore 08:00 alle ore 18:00. Nei giorni festivi l'orario è il seguente: dalle 9.00 alle 13.00.

TITOLO V. DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO STRADALE

Art 22. Controllo

La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'organo competente (ARPAV) in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Art 23. Contenimento ed abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

TITOLO VI. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO

Art 24. Attività di controllo

1. Ai sensi della normativa vigente, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è

di competenza dell'Amministrazione Comunale, che si avvale del supporto tecnico dell'ARPAV o di altri tecnici di fiducia. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale per quanto riguarda il rispetto del limite orario e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V. per quanto concerne il rispetto dei limiti acustici; qualora l'A.R.P.A.V. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

2. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

3. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere al Comune di Marano Vicentino/ufficio tecnico un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.

4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'Art 25 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'Art 26.

Art 25. Sanzioni

Salvo quanto previsto dalle norme Statali e Regionali (C.P. - Legge 447/95 – Legge Regionale 21/99), per le violazioni previste dal presente Regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria di **Euro 51,00 (cinquantuno)** ai sensi del *“Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali”* approvato con Delibera del Commissario Straordinario assunta con poteri del C.C. n. 3 del 16.01.2002 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 modificato dall'art. 16 della Legge 16.01.2003 n. 3”.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 844 del C.C. e dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art 26. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

1. Sulla base degli accertamenti di cui all'Art. 24, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.

2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire al Comune di Marano Vicentino/ufficio tecnico idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.

3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:

- a) L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
- b) La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
- c) La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.

4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3, sono di competenza del Comune di Marano Vicentino e in particolare dell'ufficio che ha emesso la diffida, o che ha curato il procedimento autorizzatorio o che ha ricevuto la relativa D.I.A.

La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.

5. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'Art 24 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

6. I provvedimenti di cui al precedente comma 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

7. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art 27. Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 28. Norme finali e derogatorie

1. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare in materia acustica comunale, contraria o incompatibile con quanto previsto nel presente documento.

2. Le eventuali modifiche di quanto riportato in allegato potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale con propria motivata deliberazione, potrà derogare ai limiti stabiliti con il presente regolamento, nel rispetto comunque di quelli fissati dalla Legge, in senso sia restrittivo che estensivo, in presenza di particolari e/o straordinarie situazioni.

4. Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti agli stessi, dovranno essere coordinati con quanto previsto dal PCCA.

5. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
7. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.
8. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 gg. all'Albo Pretorio Comunale.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

APPENDICE

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (IN dBA)			
IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00 – 6.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prev. residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prev. industriali	70	60
VI	Aree escl. industriali	70	70

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE (IN dBA)			
IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00 – 6.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prev. residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prev. industriali	65	55
VI	Aree escl. industriali	65	65

VALORI LIMITE ATTENZIONE (IN dBA)					
IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO					
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIF.	
		DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prev. residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prev. industriali	80	65	70	60
VI	Aree escl. industriali	80	75	70	70

VALORI DI QUALITÀ (IN dBA)			
IN FUNZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO			
CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00 – 6.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prev. residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prev. industriali	67	57
VI	Aree escl. industriali	70	70

ALLEGATO 1 – Assenza apparecchiature rumorose

**Art. 6 comma 6 Regolamento in materia di inquinamento acustico:
ASSENZA APARECCHIATURE RUMOROSE**

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specificare) _____

della impresa: _____ (nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di nessuna apparecchiatura rumorosa, quale, a titolo di esempio:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività.
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura.
- Estrattori di aria.
- Impianti di diffusione sonora.
- Gruppi elettrogeni.
- Altre apparecchiature rumorose.

e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Informativa sulla Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 – "codice in materia di protezione dei dati personali".

Marano Vicentino, _____ Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 2 - Valutazione previsionale di clima acustico

**VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO
Contenuti della relazione tecnica**

A) Il contesto territoriale esistente

Descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera; individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio; specificazione delle classi acustiche, definite dal PCCA, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam

Indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico può costituire allegato della relazione di valutazione di clima acustico, ed è effettuata con riferimento all'Allegato 4.

C) Il progetto

Descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale; valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera o attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale

Indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme); indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di clima acustico

Calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, del traffico indotto dall'opera; eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse; eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima, mediante curve di isolivello del rumore in dB(A); osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

Mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera; stralcio della Zonizzazione Acustica relativa alla zona di interesse; eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera; eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

ALLEGATO 3 – Deroga semplificata

Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento acustico per attività rumorosa temporanea (deroga semplificata)

(entro i limiti dell'Art 13 – Art. 17 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI MARANO VICENTINO (n. 2 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specificare) _____

della ditta _____

sede legale (via, n. civico, telefono, fax) _____

COMUNICA

ai sensi dell'Art 17 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.,

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in:

Le sorgenti sonore utilizzate consistono in:

Sulla base della classe acustica prevista dal P.C.C.A, degli edifici e altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, saranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e procedurali per la limitazione del disturbo:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale,

E CHIEDE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Informativa sulla Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 – "codice in materia di protezione dei dati personali".

Marano Vicentino, _____ Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 4 - Deroga ordinaria

**Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento
acustico per attività rumorosa temporanea (deroga ordinaria)**
(Art 10 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

Al Sindaco

DEL COMUNE DI MARANO VICENTINO (n. 3 copie)

Il sottoscritto _____

in qualità di:

- legale rappresentante
- titolare
- altro (specif.) _____

della (nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

- manifestazione _____
- ente _____
- ditta _____

sede legale _____

(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose,
l'autorizzazione in deroga per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____ in deroga alle condizioni previste dal Regolamento
Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica (L. 447/1995):

1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:

- informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora e ogni altra informazione ritenuta utile);
- elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
- durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
- limiti acustici richiesti e loro motivazione;
- per i cantieri: un'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. 588/1987, D.lgs. 135/1992, D.lgs. 137/1992).

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal PCCA.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Informativa sulla Privacy

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 – "codice in materia di protezione dei dati personali".

Marano Vicentino, _____ Firma _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)